

**RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: COME REALIZZARE UN
MODELLO ORGANIZZATIVO ADEGUATO
GUIDA PER AFFACCIARSI AL D. LGS. N. 231/2001**

di Giulia Sabato

Collaboratrice esterna D&L Department Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it

1. PREMESSA

Il decreto legislativo 231/2001 (in seguito solo Decreto), in vigore ormai dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli enti. Il Decreto, elenca una serie di reati presupposto che, se commessi da determinati soggetti operanti all'interno dell'ente, costituiscono uno degli estremi per la configurazione sia della responsabilità penale (e personale in base al dettato dell'articolo 27 della Costituzione) della persona fisica agente, sia della responsabilità amministrativa dell'ente, la quale comporta a carico dello stesso sanzioni che possono essere di natura pecuniaria o e le più temute sanzioni di natura interdittiva.

Il Decreto prevede anche una sorta di “ombrello” per proteggersi dalla responsabilità amministrativa: il **Modello di organizzazione, gestione e controllo** che deve essere adottato ed efficacemente attuato dall'ente allo scopo primario di riorganizzare - o anche solo di meglio organizzare - la gestione e il controllo della propria attività e, di conseguenza, prevenire o quantomeno limitare la commissione di reati presupposto.

Soggetti destinatari del Decreto sono gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica; sono invece esclusi dall'ambito applicativo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

2. PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Al fine della configurazione dell'imputabilità dell'ente per responsabilità amministrativa occorre che il reato presupposto sia commesso da un soggetto legato all'ente da una relazione organica e, nello specifico, da:

- **Soggetto Apicale:** ossia una persona che riveste (a) funzioni di rappresentanza, (b) amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che (c) esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. A titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale categoria i legali rappresentanti,

gli amministratori, i sindaci, i dirigenti con poteri di gestione e di controllo, anche di fatto, dell'ente o di sue unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale.

- **Soggetto Sottoposto:** ossia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale dell'ente in virtù di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione.

Altro presupposto essenziale per la configurazione della responsabilità amministrativa è la produzione in capo all'ente, come conseguenza diretta del reato presupposto commesso da un Apicale o da un Sottoposto, di un **interesse** (l'atto illecito è riconducibile alla sfera di interessi dell'ente) o di un **vantaggio** (l'atto illecito ha prodotto un vantaggio economico in capo allo stesso ente); infatti, la responsabilità amministrativa è esclusa se la persona fisica ha agito nell'esclusivo interesse o vantaggio proprio o di terzi, mentre permane nel caso in cui l'interesse o il vantaggio dell'Ente siano marginali.

3. REATI PRESUPPOSTO

La responsabilità amministrativa può sorgere al verificarsi solo di alcuni reati (chiamati reati presupposto) inseriti nel Decreto con un catalogo tassativo, ma aperto, nel senso che, in base al principio di legalità, l'ente non può essere ritenuto responsabile per un reato per il quale il legislatore non abbia previsto detta responsabilità e, allo stesso tempo, il catalogo rimane aperto e modificabile a seconda anche delle situazioni giuridiche che si ritengono meritevoli di tutela; ad oggi, infatti, la responsabilità amministrativa è prevista per un totale di dodici categorie di reati, a fronte delle due iniziali, come di seguito meglio rappresentate:

ARTICOLO DECRETO	CATEGORIA REATI PRESUPPOSTO	DATA VIGORE
24	Malversazione; indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica; truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico	dal 04/07/01
25	Concussione e corruzione	dal 04/07/01
25 bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	dal 27/09/01
25 ter	Reati societari	dal 16/04/02
25 quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	dal 28/01/03
25 quinquies	Delitti contro la personalità individuale	dal 07/09/03
25 sexies	Abusi di mercato	dal 12/05/05
25 quater 1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	dal 02/02/06
legge n. 146/2006	Criminalità organizzata transnazionale	dal 12/04/06
25 septies	Omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro	dal 25/08/07

25 octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	dal 29/12/07
24 bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	dal 05/04/08

4. STRUMENTI DI TUTELA

Il Decreto suggerisce all'ente una serie di strumenti e standard comportamentali idonei a migliorare la propria organizzazione e a tutelarsi dalla commissione di reati presupposto.

Si parla di migliorare la propria organizzazione in quanto una delle argomentazioni a supporto della "creazione" della responsabilità amministrativa in Italia (già esistente da decenni nei Paesi con struttura basata sulla *common law*) consiste nel voler punire l'ente che, proprio a causa della sua disorganizzazione o organizzazione non ottimale, ha permesso la commissione di un illecito. Tale spiegazione appare molto utile soprattutto per rendere comprensibile l'inserimento nel novero dei reati presupposto anche di reati di natura colposa (ad oggi solo quelli commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori). L'ente dunque è destinatario di una sanzione per una propria "colpa organizzativa" che avrebbe potuto prevenire o quantomeno limitare adottando una serie di misure dallo stesso Decreto consigliate e descritte.

Trattasi, nello specifico, del **Modello di organizzazione, gestione e controllo** costituito da un'insieme di principi, regole, procedure e sistemi finalizzati a regolare, senza però ingessare, i comportamenti, i procedimenti e le fasi nei quali si articola l'attività d'impresa, e del relativo **Organismo di Vigilanza**.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello organizzativo, dunque, non è ad oggi un vero e proprio obbligo dell'ente, ma un indispensabile onere, o ancora meglio un necessario consiglio per migliorarsi.

Non bisogna comunque tralasciare la responsabilità civilistica che potrebbe sorgere in capo agli amministratori (o in generale all'organo dirigente), per non aver curato l'assetto organizzativo e per non averne valutato l'adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ricordando che gli stessi devono adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze,

Infine, molto spesso l'adozione di Modelli organizzativi da parte di un ente (o il non aver subito condanne per responsabilità amministrativa) è richiamata (e talvolta richiesta come requisito essenziale) anche da altre norme, come il novello Testo Unico sulla Sicurezza (d. lgs. n. 81/2008) o il Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. n. 163/2006).

Nei prossimi articoli, cercheremo di spiegare come realizzare in concreto questi modelli e come certe strutture organizzative devono plasmarsi e coordinarsi nell'ente e/o società con altri

modelli/documenti (si pensi alla privacy e/o al manuale del responsabile della conservazione sostitutiva).